



**REGOLAMENTO (UE) 2025/2473 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2025**

**che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui di *Betabaculovirus phoperculellae*, ferro elementare e
olio di colza in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze attive *Betabaculovirus phoperculellae* e ferro elementare non sono stati fissati livelli massimi di residui («LMR») specifici. Per tali sostanze attive si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Dato che non sono stati richiesti LMR per la sostanza attiva olio di colza, tale sostanza attiva è stata temporaneamente iscritta nell'allegato IV di detto regolamento.
- (2) La Commissione ha approvato il *Betabaculovirus phoperculellae* come sostanza attiva a basso rischio ⁽²⁾ in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), l'esposizione a tale sostanza non comporta rischi per la salute dei consumatori ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno iscrivere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) La Commissione ha approvato il ferro elementare come sostanza attiva a basso rischio ⁽⁵⁾ in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha concluso che l'esposizione naturale delle piante al ferro elementare attraverso il suolo è probabilmente superiore all'esposizione connessa al suo uso come prodotto fitosanitario ⁽⁶⁾. È pertanto opportuno iscrivere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/103 della Commissione, del 22 gennaio 2025, che approva la sostanza attiva *Betabaculovirus phoperculellae* come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L, 2025/103, 23.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/103/oj).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>).

⁽⁴⁾ *Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Phthorimaea operculella granulovirus*, EFSA Journal 2024;22(8): e8976, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8976>.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/845 della Commissione, del 5 maggio 2025, che approva la sostanza attiva ferro elementare come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L, 2025/845, 6.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/845/oj).

⁽⁶⁾ *Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance elemental iron*, EFSA Journal 2024;22(10): e9056, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9056>.

- (4) L'olio di colza è una sostanza attiva approvata già iscritta temporaneamente nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 (¹). Secondo l'Autorità, la sostanza non dovrebbe presentare proprietà pericolose ed è improbabile che l'esposizione dovuta agli usi come prodotto fitosanitario sia superiore all'esposizione attraverso gli alimenti (²). È di conseguenza opportuno mantenere tale sostanza attiva nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprimere il richiamo alla nota a piè di pagina che ne indica l'iscrizione temporanea nell'allegato IV.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 5 dicembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

(¹) Regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti (GU L 234 del 30.8.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/839/oj>).

(²) *Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance rape seed oil*, EFSA Journal 2022;20(5): e07305, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7305>.

ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:

- 1) il richiamo di nota 1 dopo la voce «Oli vegetali: olio di colza» è soppresso;
 - 2) sono aggiunte le voci seguenti:
«*Betabaculovirus phoperculellae*;
Ferro elementare».
-